

COMUNE DI PONSACCO

PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO INTERNO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Testo approvato con atto C.C. n° 53 del 17.04.1986, modificato con atto C.C. n° 37 del 27.05.1995, con atto C.C. n. 76 del 15.07.1999, con atto del C.C. n° 80 del 30.07.2004 e con atto C.C. n° 43 del 15.07.2009 divenuto esecutivo il 03.08.2009, per intervenuta seconda pubblicazione (15 gg.) all'Albo Pretorio.

Artt. 44 e 46 modificati con delibera c.c. n. 51/2014 e entrati in vigore il 09.08.2014

NORME GENERALI

ART. 1

I Consiglieri Comunali acquistano il diritto di esercitare le loro funzioni dopo la proclamazione a norma di legge e la loro convalida.

ART. 2

La convalida degli eletti, nonché l'elezione del Sindaco e **la nomina** della Giunta vengono effettuate a norma della legge elettorale.

GRUPPI

ART. 3

I Consiglieri Comunali si organizzano in gruppi. La costituzione dei gruppi dovrà essere comunicata al **Presidente del Consiglio Comunale**, indicando i nomi dei componenti, del Consigliere Capo Gruppo o di altro Consigliere che lo supplisca in sua assenza.

La conferenza dei Capi Gruppo è chiamata ad esprimersi per le competenze alla stessa attribuita dal presente Regolamento e da altre deliberazioni del Consiglio Comunale, nonché per gli accordi sui lavori consiliari.

La conferenza dei Capi Gruppo è presieduta dal **Presidente del Consiglio comunale o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio comunale** i quali possono avvalersi dell'assistenza del Segretario Generale.

Ai Gruppi Consiliari, per l'espletamento delle loro funzioni, è garantita dall'Amministrazione la disponibilità dei locali, nonché la possibilità di consultazione delle pratiche dell'ordine all'ordine del giorno del Consiglio in ore diverse da quelle di Ufficio.

A tal fine i gruppi dovranno avanzare apposita richiesta almeno il giorno precedente durante le ore di Ufficio.

LUOGO ED ORE DI RIUNIONE

ART. 4

Le sedute consiliari si tengono nel Palazzo Comunale. Di ogni convocazione è dato avviso alla cittadinanza e a chi di dovere mediante l'affissione di manifesti e l'esposizione della bandiera civica a Palazzo Comunale.

Il Presidente del Consiglio comunale può stabilire un diverso luogo della riunione del Consiglio qualora ritenga che la sala consueta non sia consona alle circostanze.

Il Presidente del Consiglio comunale può anche stabilire, sentita la conferenza dei Capi Gruppo, che la convocazione del Consiglio avvenga con la presenza delle rappresentanze di altri enti pubblici o istanze democratiche (Consiglio aperto).

ART. 5

Le riunioni del Consiglio possono avere luogo anche nei giorni festivi.

SESSIONI E LORO CONVOCAZIONI

ART. 6

Le sessioni del Consiglio si distinguono, in conformità a quanto stabilito dal T.U. della Legge Comunale e Provinciale 1915, in "ordinarie" e "straordinarie".

Spetta alla Giunta Comunale determinare, con apposita deliberazione, il giorno e l'ora per l'apertura delle sessioni ordinarie e straordinarie.

Ogni sessione può comprendere più sedute.

ART. 7

Le convocazioni in sessione straordinaria possono aver luogo per determinazione del Sindaco, o per deliberazione della Giunta Municipale o per domanda di un terzo dei Consiglieri.

Quando la convocazione è fatta per determinazione del Sindaco, la Giunta Municipale deve provvedere con apposita deliberazione a fissare il giorno della riunione, la quale deve aver luogo entro 10 giorni dalla adozione della stessa.

La convocazione del Consiglio da parte della Giunta deve pure aver luogo entro 10 giorni dalla data della deliberazione.

La convocazione fatta su richiesta dei Consiglieri deve essere preceduta da una domanda sottoscritta dagli interessati nel numero prescritto dalla legge ed indirizzata al Sindaco, il quale provvede a convocare la Giunta entro 48 ore dal ricevimento della richiesta.

La Giunta fissa il giorno della convocazione entro 10 giorni dalla presentazione della domanda al Sindaco.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

ART. 8

La convocazione dei Consiglieri per il giorno fissato deve essere fatta dal **Presidente del Consiglio Comunale** mediante **lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure notificata a mezzo del messo notificatore**. I Consiglieri che abitualmente risiedono fuori del Comune debbono lasciare nel territorio del Comune stesso il loro recapito da comunicare per iscritto alla Segreteria Comunale, indicando l'indirizzo dove gli avvisi di convocazione devono essere consegnati.

ART. 9

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo di riunione e deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare (Ordine del Giorno).

ART. 10

L'avviso di convocazione deve essere recapitato:

- a) per le sessioni "ordinarie" almeno cinque giorni (liberi) prima della riunione;
- b) per le sessioni "straordinarie" almeno tre giorni (liberi) prima della riunione, di cui almeno due devono essere feriali;
- c) per le convocazioni di urgenza, almeno 24 ore prima della seduta, salva la facoltà del Consiglio di rinviare ogni deliberazione alla seduta successiva.

LEGALITÀ' DELLE SEDUTE - SECONDA CONVOCAZIONE

ART. 11

La legalità del numero, stabilita dall'art.127 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 1915, deve raggiungersi entro 30 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione.

In caso contrario la seduta è dichiarata deserta con regolare verbale, portante i nomi degli intervenuti, degli assenti giustificati o ingiustificati, e rinviata in seconda convocazione sempre con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno lo consentano alla data (giorno e ora) fissata dalla Giunta Municipale.

ART. 12

Il numero legale degli intervenuti si accerta mediante appello nominale.

Il Presidente, trascorso il tempo previsto per l'inizio della seduta, invita il Segretario a procedere all'appello e a verificare il numero dei presenti.

Aperta la seduta i Consiglieri devono evitare di allontanarsi dall'aula.

Se l'uscita dei Consiglieri dalla sala fa venire meno il numero legale, il Presidente sospende o scioglie la seduta, a seconda che l'uscita abbia carattere temporaneo o definitivo.

In questo caso è fatto obbligo al Consigliere di dichiararlo al Segretario.

Fra i presenti non devono computarsi coloro che devono astenersi dal prendere parte alla deliberazione ai sensi dell'articolo 290 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

Le sedute di seconda convocazione sono valide se sono presenti almeno quattro consiglieri.

PRESIDENZA

ART. 13

Il Consiglio è presieduto dal **Presidente del Consiglio Comunale**; in caso di sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al **Vice Presidente del Consiglio comunale**. Qualora anche quest'ultimo sia assente o sia impedito giuridicamente la Presidenza spetterà **al Consigliere anziano, intendendosi il Consigliere che alle elezioni ha ottenuto la cifra individuale più alta**.

PRELIMINARI

ART. 14

Accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e fa dare lettura del verbale della precedente seduta.

Il Consiglio può darlo per letto.

Ogni Consigliere può chiedere la parola per proporre rettifiche al verbale. Quando nessuno fa osservazioni, il verbale si intende approvato.

Se sono proposte rettifiche, queste sono messe ai voti e, se approvate, sono messe a verbale prima della sua chiusura.

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ART. 15

Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama. Il Consigliere richiamato può dare spiegazioni al Consiglio.

Al Consigliere che, richiamato all'ordine dal Presidente, persistesse nell'atteggiamento che ha dato occasione al richiamo, sarà tolta la parola e, nel caso di particolari gravità il Consiglio potrà infliggergli un voto di biasimo.

ART. 16

Il pubblico è ammesso alle sedute pubbliche nello spazio riservato ad esso e deve assistere in silenzio astenendosi da qualsiasi manifestazione di consenso o di dissenso. Nel caso che alcuno del pubblico non si attenga a tali norme, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni ammonimenti, può ordinare la espulsione e, nei casi più gravi, secondo le norme di legge, l'arresto.

Può anche fare sgombrare l'aula dal pubblico e proseguire quindi la seduta.

ART. 17

Quando nell'aula sorga tumulto, il Presidente può sospendere la seduta ed in caso di impossibilità a riprendere i lavori può anche scioglierla.

In questo caso la seduta è rinviata ad altra convocazione da effettuarsi a norma degli artt.7-8.9 del presente Regolamento.

ART. 18

Per quanto riguarda la tutela dell'ordine nelle sedute del Consiglio si fa riferimento ai poteri discrezionali del Presidente, sanciti dall'art.297 della Legge Comunale e Provinciale T.U. 4.2.1915, n. 148.

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 19

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente premette eventuali comunicazioni su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio.

Sulla comunicazioni di norma, non si apre la discussione. Qualora essa sia stata concordata nella conferenza dei Capi Gruppo, dovrà svolgersi nei limiti temporali prestabiliti e non potrà dare luogo a votazione.

Passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno predisposto di norma, secondo la seguente articolazione:

- a) ratifiche delle deliberazioni d'urgenza adottate dalla Giunta Municipale;
- b) comunicazione delle deliberazioni adottate dalla Giunta Municipale "per delega consiliare";
- c) Interrogazioni ed interpellanze nel rispetto del limite di tempo di un'ora come previsto dal successivo art.42;
- d) proposte:

1) della Giunta :

- In discussione;
- Già discusse nelle Commissioni Consiliari permanenti costituite ai sensi del successivo art.44;

2) dei Consiglieri Comunali;

3) dei Consigli di Circoscrizione

e) mozioni.

Qualora gli argomenti iscritti all'ordine del giorno non vengano esauriti nella stessa riunione, il consiglio dovrà essere riconvocato entro i 15 gg. successivi.

INIZIATIVE DELLE PROPOSTE

ART. 20

L'iniziativa degli argomenti da trattarsi in Consiglio spetta: all'Autorità Governativa, al Sindaco, alla Giunta, ai Consiglieri Comunali, ai Consigli Circoscrizionali per problemi relativi alla circoscrizione.

E' fatta eccezione per le proposte di revoca del Sindaco che devono essere presentate a norma dell'art.149 della Legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 e dell'articolo 18 del D.L. 15 Ottobre 1925 n. 2578.

ORDINE DELLA TRATTAZIONE INVERSIONE DELL' O.D.G.

ART. 21

Nell'avviso di convocazione saranno normalmente elencati prima gli argomenti da trattare in seduta pubblica e successivamente quelli riservati alla adunanza segreta.

ART. 22

E' in facoltà del Consiglio invertire l'ordine del giorno quando ciò sia giustificato da motivate ragioni.

Comunque gli affari iscritti all'ordine del giorno per iniziativa dell'Autorità Governativa (Prefetto) saranno trattati per primi, non potendo essi per legge essere soggetti all'eventuale inversione dell'ordine del giorno.

ART. 23

Nessuna proposta iscritta all'ordine del giorno può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata 24 ore prima a disposizione dei Consiglieri

negli Uffici di Segreteria del Comune con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

ART. 24

Non possono essere deliberate né poste in discussione proposte o questioni non iscritte all'ordine del giorno.

In caso di urgenza motivata possono essere aggiunti agli argomenti contenuti nell'ordine del giorno già diramato con l'avviso di convocazione, altri argomenti mediante un ordine del giorno suppletivo dai inviarsi ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta consiliare, salva la facoltà del Consiglio di rinviarne la discussione.

ART. 25

Il Presidente può in qualsiasi momento, fare comunicazioni che interessino il Consiglio.

ART. 26

Il Presidente presiede il Consiglio, ne dirige i dibattiti, mantiene l'ordine con le attribuzioni di legge, fa osservare il presente Regolamento, concede la parola, comunica il risultato delle votazioni.

MODALITÀ DELLA DISCUSSIONE

ART. 27

Le modalità della discussione sono stabilite secondo le norme che seguono.

ART. 28

Sulle proposte di cui alla lettera d) n. 1 del precedente art.19, dopo che il Sindaco o l'Assessore relatore hanno riferito sulle stesse, se nessuno chiede la parola si procede subito alla votazione da adottarsi osservate le norme e le procedure di legge. Altrimenti si apre la discussione a cui possono partecipare tutti i Consiglieri.

Il limite di tempo è fissato in 10 minuti per ciascun intervento.

Se un consigliere supera il tempo stabilito viene richiamato dal Presidente una prima volta. Se detto Consigliere persiste nell'esposizione il Presidente può togliergli la parola.

Qualora all'ordine del giorno siano iscritta argomenti di particolare importanza, relativamente a questi, la discussione si svolgerà nei limiti di tempo preliminarmente stabiliti nella conferenza dei Capi Gruppo.

ART. 29

Sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno (mozione d'ordine) possono parlare, oltre il proponente solo un Consigliere per gruppo per non più di 5 minuti ciascuno.

ART. 30

Terminata la trattazione di un argomento con l'intervento di tutti i Consiglieri iscritti a parlare, la discussione viene dichiarata chiusa e viene concessa la parola unicamente per la dichiarazione di voto ad un consigliere per Gruppo. Ciascuna dichiarazione di voto non potrà eccedere i 5 minuti.

ART. 31

Gli argomenti già discussi nelle Commissioni permanenti ed iscritti all'ordine del giorno fra le proposte di cui alla lettera d) n. 1 del precedente art.19 saranno sottoposti a votazione dopo le dichiarazioni di voto.

Tuttavia, qualora un gruppo ne richieda la discussione in aula, questa si svolgerà del rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti negli articoli precedenti nonché del 6° comma dell'art.49 del presente Regolamento.

ART. 32

Durante la discussione possono sorgere:

- a) - questioni sospensive o di rinvio;
- b) - proposte di emendamenti e di sottoemendamenti.

Questione sospensiva o di rinvio: Ciascun Consigliere può chiedere che il Consiglio Comunale si esprima con voto palese sulla proposta di sospendere o rinviare la trattazione di un argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta del consiglio.

Il Consiglio deciderà seduta stante senza discussione.

Emendamenti: Ciascun Consigliere può proporre soppressioni, modifiche o aggiunte al testo dell'argomento in discussione.

La richiesta di emendamento deve essere rivolta per scritto ed illustrata con una breve esposizione che non può superare i cinque minuti direttamente al proponente a cui spetta decidere se accogliere o meno la richiesta con una replica che non può eccedere i cinque minuti, senza che sia ammessa discussione in seno al Consiglio.

Sottoemendamenti: Per formulazioni tendenti a modificare i proposti emendamenti, valgono le cose dette per gli emendamenti.

Il Presidente ha la facoltà di intervenire in ogni momento nella discussione e lo stesso diritto ha l'Assessore competente in materia.

ORDINI DEL GIORNO

ART. 33

Durante la trattazione di ogni argomento ciascun Consigliere ha la facoltà di proporre ordini del giorno e di illustrarli per un tempo non superiore a 5 minuti. Gli ordini del giorno motivati debbono essere redatti per iscritto e depositati sul banco del Presidente, affinché egli possa darne lettura al Consiglio

Gli ordini del giorno sono posti in votazione al termine della discussione sull'argomento principale non essendo ammesse discussioni particolari sui singoli ordini del giorno presentati. La votazione deve avvenire nell'ordine di presentazione o nell'ordine che sarà stabilito dal Presidente, richiesto, quando occorra, il parere del Consiglio.

PARTECIPAZIONE ALLA DISCUSSIONE

ART. 34

La parola è concessa ai Consiglieri per turno seguendo l'ordine delle richieste.

Nella discussione generale di ogni argomento, i Consiglieri non possono parlare più di due volte, salvo che il Presidente, tenute presenti le circostanze di fatto, non ritenga di derogare, in via del tutto eccezionale, a tale norma.

Nel dibattito i Consiglieri devono attenersi al limite di tempo in conformità del precedente art.28.

Il Presidente può invitare gli oratori a concludere per evitare un eccessivo o non giustificato prolungarsi della discussione.

ART. 35

Nessuno può interloquire quando altri ha la parola né interrompere l'oratore. Sono pure vietate spiegazioni in forma di dialogo ed ogni diretta interpellanza tra i Consiglieri.

Il Presidente può sempre interrompere la discussione principale per dare la parola al Consigliere che l'ha domandata per fatto personale, ossia perché a suo carico sia stato espresso giudizio sulla sua condotta.

INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - RACCOMANDAZIONI - MOZIONI

ART. 36

Ciascun consigliere per meglio esplicitare il suo mandato può giovare delle seguenti forme di intervento:

- a) l'interrogazione;
- b) l'interpellanza;
- c) la raccomandazione;
- d) la proposta;
- e) la mozione.

ART. 37

L'interrogazione: è una domanda fatta da un Consigliere Comunale al Sindaco od alla Giunta, per sapere se un fatto sia vero, se una data informazione è pervenuta alla Giunta, se essa intende comunicare al Consiglio documenti che al richiedente occorrono per trattare un argomento; o se essa Giunta sia o meno per prendere qualche soluzione su determinati affari; o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della Pubblica Amministrazione.

All'interrogazione risponde il Sindaco o l'Assessore al ramo. L'interrogante deve limitarsi a dichiarare se la risposta lo soddisfi o meno, con facoltà di motivare tale dichiarazione, comunque per un tempo non superiore a cinque minuti.

Agli altri Consiglieri non è consentito intervenire.

Essa è svolta nella prima seduta consiliare dopo la sua presentazione, se consegnata almeno 2 (due) giorni liberi prima, direttamente al Sindaco od al Segretario Generale, od inviata per posta, sempre che, in questo ultimo caso, giunga al Comune almeno 2 (due) giorni liberi prima della riunione del Consiglio.

Qualora l'interrogazione pervenga dopo tale termine è in facoltà del Sindaco di rinviare la risposta alla seduta consiliare successiva.

L'interrogazione può essere anche fatta a nome di un "gruppo", nel qual caso il diritto di cui sopra compete a non più di due Consiglieri del gruppo proponente.

Nel caso che l'interrogante richieda risposta scritta, la risposta viene data per iscritto nel termine di 20 giorni dalla presentazione, ovvero di 10 giorni qualora l'interrogante richieda, motivandola, l'urgenza.

In caso di mancata risposta nei termini, l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e la risposta viene data in aula nella prima seduta di Consiglio dopo che sono trascorsi i termini, compatibilmente ad altre interrogazioni ed interpellanze che abbiano la precedenza per ordine cronologico su quella questione.

ART. 38

L'interpellanza: consiste nel chiedere al Sindaco ed alla Giunta Comunale i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione su un determinato affare. E' fatta per iscritto ed è posta in discussione nella prima seduta dopo la sua presentazione, purché presentata prima dell'invio dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale.

Se l'interpellanza viene presentata dopo l'invio dell'avviso di convocazione del Consiglio, il Sindaco potrà avvalersi della procedura d'urgenza prevista dall'art.10 lettera c).

Gli oggetti delle interpellanze poste in discussione saranno elencati all'ordine del giorno contraddistinti da lettere dell'alfabeto.

I relativi testi, inseriti negli atti a disposizione del Consiglio prima della seduta, sono dati per letti.

Se viene proposto da uno o più Consiglieri il rinvio della discussione, il Consiglio decide a norma dell'art.32.

L'interpellante o gli interpellanti hanno facoltà di illustrare la interpellanza per un tempo non superiore ai 5 minuti se l'interpellante è unico, a 10 minuti complessivi se gli interpellanti sono più di uno.

Risponde il Presidente o l'Assessore (o gli Assessori) del ramo e quindi gli interpellanti hanno diritto di replicare nei limiti di tempo di cui al comma precedente.

Alla discussione possono intervenire un Consigliere per gruppo.

ART. 39

Più interrogazioni o interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, potranno venire raggruppate e svolte contemporaneamente, con il consenso del Consiglio, indipendentemente dal loro ordine di presentazione.

ART. 40

La raccomandazione: è un invito che i Consiglieri possono fare all'Amministrazione al fine di ottenere una maggiore sollecitudine nel disbrigo di talune pratiche o perché si adottino o non si adottino taluni provvedimenti. La raccomandazione è fatta a voce seduta stante, ma può essere fatta anche con lettera diretta al Sindaco.

ART. 41

La proposta o la mozione: consistono nella richiesta rivolta al Sindaco ed alla Giunta intesa a promuovere un'ampia discussione su un argomento ed a provocare un voto del Consiglio Comunale.

La proposta o la mozione devono essere presentate per iscritto o vengono poste all'ordine del giorno della seduta successiva alla loro presentazione, purché ciò avvenga prima dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale.

Tuttavia per la inserzione della proposta o della mozione all'ordine del giorno, il Sindaco può avvalersi, ove occorra della procedura d'urgenza di cui al secondo capoverso dell'art.24.

Il Presidente data lettura della proposta o della mozione può chiedere al Consiglio, a nome della Giunta, di discuterla nella seduta stessa o di rinviare la discussione ad altra seduta. Sulla richiesta del Presidente possono parlare per non più di 5 minuti ciascuno un Consigliere a favore ed uno contro, dopo di che si passa alla votazione.

Sia sulla proposta che sulla mozione ogni Consigliere può prendere la parola.

La discussione e le votazioni si svolgono secondo le norme generali del presente Regolamento tenuto conto, in particolare, di quanto previsto a tale proposito dagli artt.28 e 30.

ART. 42

Le interrogazioni e le interpellanze sono svolte normalmente nell'arco di tempo loro dedicato che non può eccedere un'ora, salvo che nella riunione preliminare dei Capi Gruppo si sia deciso diversamente.

Le interrogazioni e le interpellanze che ancora rimangono da svolgere sono rinviate alla seduta consiliare successiva.

ART. 43

Il Sindaco e la Giunta Municipale, di concerto con i Capi Gruppo, curano la conoscenza e la diffusione dell'attività del Consiglio Comunale.

COMMISSIONI PERMANENTI

ART. 44¹

Il Consiglio Comunale entro la seduta successiva alla convalida degli eletti procede alla nomina dei componenti delle Commissioni consiliari permanenti.

I membri delle Commissioni sono designati dai rispettivi capigruppo secondo il principio di cui all'art. 46, comma 1, e sono nominati con apposita deliberazione del Consiglio comunale.

- **I^a Commissione: Bilancio, finanze, affari istituzionali, trasparenza, innovazione e reti telematiche,**
- **II^a Commissione: Pubblica istruzione, personale, Unione dei Comuni, cultura, politiche sociali, Società della Salute, politiche della casa, pari opportunità,**
- **III^a Commissione: Sviluppo economico, formazione, turismo, sport, associazionismo e volontariato, gemellaggi, attività internazionali,**
- **IV^a Commissione: Urbanistica e assetto del territorio, lavori pubblici, ambiente, manutenzioni, protezione civile e sicurezza.**

ART. 45

Le Commissioni Consiliari permanenti hanno la funzione di consentire una più approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio, sia per l'attività di indirizzo e di controllo che per quella decisionale di esso.

A tali effetti esse svolgono funzioni **propositive**, consultive, istruttorie e di studio **nei confronti del Consiglio comunale** e più specificatamente:

- a) - Esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni o sugli argomenti di competenza del Consiglio;
- b) - Approfondiscono l'esame di problemi di particolare importanza di cui siano investite **o di cui chiedono l'esame**;

In tali casi **gli uffici competenti disporranno** la trasmissione della documentazione relativa.

Il Presidente del Consiglio tuttavia può proporre direttamente al Consiglio le proposte, con decisione motivata, salva al Consiglio la facoltà di deferirne l'esame alle commissioni competenti.

ART. 46 ²

Ciascuna commissione è composta da un numero di Consiglieri, stabilito nella deliberazione di nomina dei componenti, in modo proporzionale secondo la consistenza dei gruppi consiliari, nel rispetto della prevalenza numerica dei membri dei gruppi di maggioranza e garantendo comunque la presenza di almeno un consigliere per ciascun gruppo consiliare regolarmente costituito.

La prima seduta della Commissione è convocata dal presidente del Consiglio comunale e presieduta dal membro più anziano di età; nella stessa seduta, la Commissione provvede a nominare il Presidente e il Vice Presidente.

In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, la Commissione è presieduta dal membro più anziano di età.

Il Presidente della Commissione, sentito il Segretario Generale, designa un segretario per ogni Commissione, scegliendolo tra i dipendenti del Comune inquadrati in categoria “C” o “D”.

Il Sindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio, pur non facendo parte delle Commissioni, possono partecipare, senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni stesse.

Le Commissioni rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

ART. 47

Il Presidente convoca la commissione entro un termine di 10 (dieci) giorni dall’assegnazione della pratica; qualora il Presidente non provveda, la Commissione è convocata entro i successivi 5 giorni dal Presidente del Consiglio comunale.

Se la Commissione non si pronuncia entro 20 giorni dall’assegnazione della pratica, il Consiglio Comunale può esaminare la proposta prescindendo dal parere della Commissione.

In casi di particolare urgenza, **il Presidente del Consiglio comunale** può abbreviare il termine di cui al comma 2.

Nelle Commissioni, di norma, non si procede a votazioni, ma si da atto dell’unanimità o della diversità dei pareri. In caso di votazione per questioni procedurali od altro, il rappresentante di ciascun gruppo dispone complessivamente di tanti voti quanti sono i Consiglieri Comunali del gruppo stesso.

ART. 48

Le Commissioni permanenti, nel caso di esame di particolari pratiche possono effettuare consultazioni nei confronti di chi è ritenuto utile al fine del migliore approfondimento e conoscenza del problema.

Possono richiedere altresì che alla seduta partecipino quei dipendenti, che possono fornire le informazioni ed i dati tecnici necessari.

ART. 49

Le sedute delle Commissioni non sono valide se ad esse non intervengono almeno la metà dei Consiglieri che le compongono.

Al Segretario/**Direttore** Generale del Comune è data facoltà di assistere ai lavori delle commissioni. Tuttavia, se convocato dal Presidente, dovrà assicurare la sua presenza. Nel caso di sua impossibilità a partecipare dovrà giustificarsi.

Le relazioni o i pareri espressi dalle commissioni devono essere motivati.

Le relazioni delle Commissioni consiliari permanenti sostituiscono la discussione generale in Consiglio quando nessun gruppo consiliare chiede la discussione in aula prima che i relatori diano lettura delle loro relazioni.

Dette relazioni possono darsi lette quando di esse sia stata distribuita copia in precedenza.

A tale scopo le relazioni saranno **allegate alla proposta di deliberazione consiliare oggetto della relazione.**

Le relazioni presentate dalle commissioni non vincolano il Consiglio Comunale nelle sue definitive determinazioni.

ART. 50

Le sedute delle Commissioni permanenti e speciali sono pubbliche.

Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportino apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune, o quando vi sia la richiesta da parte della maggioranza dei componenti della Commissione.

ART. 51

L'avviso di convocazione delle commissioni viene affisso in copia all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet dell'Ente, al fine di darne una adeguata pubblicità.

Nel caso in cui qualunque soggetto pubblico o privato richieda, preliminarmente allo svolgimento della seduta, di essere ascoltato in merito ad un argomento iscritto all'o.d.g., la commissione è tenuta a dargli il dovuto spazio all'inizio della seduta.

ART. 52

Il Consiglio Comunale può procedere alla **costituzione** di commissioni speciali le cui attribuzioni saranno di volta in volta stabilite nella delibera istitutiva, nonché alla **costituzione** di commissioni di inchiesta su materie che interessano il Comune.

La **costituzione** delle commissioni di inchiesta deve essere **votata** quando ne venga avanzata richiesta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati al Comune.

Delle commissioni speciali possono eventualmente far parte anche cittadini estranei al Consiglio Comunale la cui presenza, per le specifiche conoscenze possedute sia necessaria per l'esame e lo studio di particolari questioni.

Le commissioni speciali e le commissioni d'inchiesta **sono composte e** operano di norma, secondo le modalità che regolano le commissioni permanenti salvo che la delibera costitutiva preveda modalità diverse.

ART. 53

Le votazioni si fanno, **di norma**, per alzata di mano. Delle sedute viene redatto processo verbale **che viene sottoscritto dal** Presidente e dal Segretario della seduta.

ART. 54

Due o più commissioni possono essere convocate congiuntamente dal **Presidente del Consiglio comunale**, ovvero dai Presidenti stessi d'intesa fra di loro.

Espletterà le funzioni di Segretario, uno dei segretari delle commissioni interessate. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario della seduta.

ART. 55

Il Consiglio Comunale può incaricare un Consigliere di riferire sopra argomenti che esigano indagini od esami speciali.

ART. 56

I componenti delle Commissioni hanno diritto di prendere visione di qualsiasi documento utile all'esame delle questioni sottoposte alla Commissione stessa, ad eccezione di quelli esclusi per disposizione di legge o di regolamento.

Gli atti d'ufficio sono conservati con modalità tali da renderne agevole la consultazione da parte degli aventi diritto, senza intralci per la normale attività degli uffici.

I dipendenti comunali prestano la più ampia collaborazione nei confronti dei Consiglieri Comunali che si avvalgono delle loro facoltà di cui ai commi precedenti.

ART. 57

A tutti i componenti le commissioni spettano gettoni di presenza in conformità **alla normativa vigente**.

VOTAZIONI

ART. 58

Le votazioni si distinguono in **“palese”** o **“segreta”**.

La votazione è sempre palese, salvo in cui la votazione segreta è disposta dalla legge.

La votazione palese ha luogo ordinariamente per alzata di mano o per alzata e seduta.

Nelle votazioni per alzata di mano o per alzata e seduta i Consiglieri che intendono astenersi dalla votazione devono dichiararlo.

Il metodo della tacita approvazione si adotta, di regola per il verbali del Consiglio ed ogni volta che si tratti di deliberare sopra articoli insieme connessi, come avviene per i bilanci, nei quali si ritengono e si proclamano approvati i detti articoli, man mano che ne viene data lettura, se su di essi nessuno chiede la parola.

ART. 59

Ogni proposta iscritta all'ordine del giorno importa distinta votazione.

RICONOSCIMENTO E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLE VOTAZIONI

ART. 60

Il riconoscimento delle votazioni e la proclamazione dei risultati delle votazioni è fatta dal Presidente assistito da tre o più scrutatori scelti fra i Consiglieri all'inizio della seduta.

La scelta è fatta dal Presidente, su designazione dei gruppi consiliari.

ART. 61

Il computo dei voti è fatto dal Segretario, il quale enuncia ad alta voce i voti emessi durante lo scrutinio.

Le schede contestate ed annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e conservate nell'Archivio Comunale.

Nelle votazioni segrete a mezzo schede, le schede bianche sono computate nel numero dei votanti e il numero degli astenuti si computa come differenza fra il numero dei Consiglieri presenti e quello dei votanti.

ART. 62

Si intendono approvate le proposte che conseguono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di legge.

La maggioranza si computa sul numero dei votanti, esclusi cioè gli astenuti.

ART. 63

Quando si devono nominare rappresentanti di maggioranza e di minoranza in seno a Commissioni, il Consiglio può procedere alla loro nomina deliberando con unica votazione palese i nominativi designati.

Se invece si deve procedere a votazione segreta nella scheda si dovranno indicare i nominativi da eleggere nel numero massimo di nomi quanti sono quelli attribuiti alla maggioranza consiliare.

Risulteranno eletti coloro che avranno recepito il maggior numero di voti.

ART. 64

Indetta la votazione e prima dell'effettiva esecuzione della votazione stessa, ogni Consigliere può motivare la propria astensione o il proprio voto.

Le dichiarazioni di cui sopra non possono di regola durare più di cinque minuti, e possono essere fatte da un Consigliere a nome del proprio gruppo, nel quale caso non è ammessa una nuova dichiarazione da parte di un altro Consigliere dello stesso Gruppo, a meno che non sia per dissentire dalla dichiarazione già espressa.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO E IL PROCESSO VERBALE

ART. 65

Alla seduta del Consiglio assiste il Segretario Generale del Comune con le funzioni di legge.

Nel caso di impedimento o di collisione di interessi nell'affare in trattazione, lo sostituisce il Vice Segretario, salva sempre la facoltà del Consiglio di scegliere il Segretario fra uno dei Consiglieri presenti.

ART. 66

Le sedute del Consiglio sono registrate, in maniera da poter rappresentare con la massima fedeltà lo svolgimento della seduta stessa e le posizioni dei singoli Consiglieri.

La registrazione inizia nel momento in cui la seduta viene dichiarata aperta e termina con la dichiarazione del Presidente del Consiglio che la seduta è sciolta.

2. Il verbale della seduta è composto dalla registrazione audio della seduta, dalla proposta di deliberazione completata a norma di legge a cura del Segretario Comunale.

3. La registrazione audio di ogni seduta del Consiglio viene inoltre resa disponibile mediante deposito nell'apposita area del sito. In assenza di opposizioni formali formulate entro 15 giorni dall'avvenuto deposito, i verbali si intendono approvati. In

presenza di osservazioni formali, l'approvazione è rimessa ad una specifica decisione del Consiglio, da assumersi nella prima seduta utile.

ASSENZA E DECADENZA DEI CONSIGLIERI

ART. 67

Fermo il principio di legge che i Consiglieri che non partecipano alle riunioni del Consiglio per una intera sessione ordinaria, senza giustificato motivo (Art.289 T.U. 1915), decadono dal mandato, tale decadenza non ha luogo quando la sessione si sia esaurita in una sola seduta.

ART. 68

Si ritengono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi familiari, assenza dal Comune per affari indilazionabili, rappresentanze comunali mediante comunicazione preventiva per scritto al Sindaco il quale al momento dell'appello ne darà informazione al Consiglio Comunale.

Non si ritengono giustificate le assenze dovute a costante impedimento per ragioni professionali, ad emigrazione stabile all'estero, ect.

ART. 69

I Consiglieri possono presentare la giustificazione per il mancato intervento alle sedute sino al giorno in cui il Consigliere è chiamato a pronunciarsi sulla decadenza, pronunciata la quale nessuna giustificazione è ammessa.

ART. 70

La proposta di decadenza deve essere notificata a mezzo di Ufficiale Giudiziario, almeno dieci giorni prima della data fissata per la trattazione al Consiglio.

La deliberazione pronunciante decadenza di Consiglieri deve essere presa in seduta pubblica con votazione segreta.

Gli interessati hanno diritto di prendere parte sia alla discussione, sia alla votazione.

ART. 71

La deliberazione di decadenza dal Consiglio è notificata dal Sindaco all'interessato entro cinque giorni a mezzo del Messo Comunale.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 72

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

§§§§§§§§§§§§§§

NOTE:

Le parti in neretto sono relative alle modifiche apportate con deliberazione del C.C. n° 80 del 30.07.2004 e divenute esecutive il 18.08.2004 per intervenuta seconda pubblicazione (15 gg.) all'Albo Pretorio.

¹ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 51 del 21.07.2014 e divenuto esecutivo il 09.08.2014 per intervenuta seconda pubblicazione (15 gg) all'Albo Pretorio.

² Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 51 del 21.07.2014 e divenuto esecutivo il 09.08.2014 per intervenuta seconda pubblicazione (15 gg) all'Albo Pretorio